



Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia

Via Palermo, 106

Tel. 075.79861- PEC itl.perugia@pec.ispettorato.gov.it

IL DIRETTORE

VISTO il ricorso pervenuto, ai sensi dell'articolo 14 comma 2 D.lgs. n. 124/2004 ss.mm.ii., il 04/02/2022 ed inviato in data 03/02/22 da [REDACTED] con sede legale in [REDACTED] in persona del Legale [REDACTED] – rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Gennaro Ilias Vigliotti del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del predetto avvocato: [REDACTED] - avverso il provvedimento di disposizione n. **086/087 del 12/01/22** emesso dal personale ispettivo dell'intestato Ispettorato del Lavoro, notificato in data 19/01/22 e da intendersi integralmente richiamato nel presente provvedimento;

RILEVATO

che il ricorso è ricevibile, poiché presentato nel termine dei 15 gg di legge dalla notifica del provvedimento di disposizione;

che, nel merito, la società ricorrente:

- contesta la fondatezza delle deduzioni contenute nel provvedimento di disposizione sopra riportato con il quale l'organo ispettivo, nel censurare la scelta dell'Azienda di porre in sospensione per Cassa Integrazione Guadagni in Deroga "Covid – 19" solo i lavoratori [REDACTED], senza attuare i criteri di rotazione, intimava alla stessa, entro due mesi, il ricalcolo delle ore di sospensione redistribuendo il monte-ore su tutti i lavoratori in servizio nel periodo di riferimento, sul presupposto che i compiti professionali "*appaiono astrattamente comparabili e fungibili*" con quelli degli altri dipendenti non interessati dall'ammortizzatore sociale, in quanto "*tutti costoro sono commessi di negozio*";
- sostiene che la giurisprudenza di legittimità citata dagli ispettori nel provvedimento impugnato si riferisca espressamente ad ipotesi di concessione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per la quale è previsto anche il necessario coinvolgimento dei sindacati ed il raggiungimento di un accordo collettivo che

imponga specifici criteri per l'attuazione di tale strumento a sostegno del reddito, ma nessuna delle pronunce citate dagli accertatori fa assurgere la regola della rotazione dei lavoratori a principio governante qualsiasi strumento di integrazione salariale;

- ritiene che il principio di rotazione non possa applicarsi in nessun caso alla CIG in deroga, tanto più quella emergenziale, che costituisce uno strumento eccezionale e dotato di necessaria flessibilità applicativa, così come confermato dall'accordo quadro regionale per l'Umbria che ha disciplinato lo strumento in questione senza fare alcun riferimento tra i requisiti di ammissione e applicazione dell'istituto al principio di rotazione;

- afferma che, proprio applicando le regole di fonte giurisprudenziale ed esaltando le specifiche professionalità dei lavoratori, la stessa società ha sospeso solo il sig. ██████████ (in quanto dotato di minore fungibilità professionale e venendo incontro alle richieste dello stesso di non lavorare nel reparto mobili) e solo parzialmente la sig.ra ██████████ (in quanto applicata alla mansione specifica di valutazione dei prodotti di abbigliamento rispetto ai quali si era verificata una rilevante depressione della richiesta).

Che, per quanto dedotto, la società ██████████ chiede l'annullamento del provvedimento di disposizione n. 086/087 del 12.01.2022;

Che, con il nuovo potere di disposizione (art. 14 della legge 124/2004, riscritto per effetto dell'art. 12bis del D.l. 76/2020 conv. in L. 120/2020 *"Il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative"*).

Che, con il provvedimento impugnato, sopra richiamato, l'organo ispettivo ha disposto che ██████████ ██████████ .., tenuto conto delle ore di CIGD complessivamente fruite, proceda alla rielaborazione del libro unico dell'anno 2021, prevedendo l'equa rotazione di tutti i dipendenti di addetti alla vendita con conseguente corresponsione delle differenze economiche spettanti ai lavoratori sospesi..." sul presupposto della fungibilità delle mansioni svolte dai lavoratori impiegati e richiamando, per analogia, quanto espressamente previsto per altre tipologie di integrazione salariale, tenendo conto, altresì, che tale misura ha di fatto comportato una vera e propria penalizzazione economica ad un solo dipendente (la retribuzione in cassa integrazione è inferiore rispetto alla retribuzione ordinaria), in contrasto con i principi di non discriminazione, correttezza e buona fede cui è tenuto il datore di lavoro;

Che, pur essendo inconfutabile la sussistenza in capo al datore di lavoro del dovere di osservanza dei principi di non discriminazione, correttezza e buona fede, tuttavia, non può non prescindere dal fatto che la normativa in materia di CIGD "Covid-19" non prevede l'obbligo di rotazione, né lo stesso viene previsto nell'accordo quadro regionale per l'Umbria, risultando tale istituto creato proprio con carattere eccezionale rispetto agli altri trattamenti salariali, in virtù del particolare periodo emergenziale;

Che, seppure risulti astrattamente possibile adottare la disposizione di cui all'art. 14 D. Lgs. 124/04 anche in relazione a comportamenti pregressi, nelle ipotesi in cui, come quella accertata, non siano stati rispettati, in adempimento dei doveri di correttezza e buona fede, gli obblighi di rotazione dei lavoratori da porre in CIG in deroga, ciò risulta ammissibile solo allorché la condotta richiesta possa materialmente sanare la violazione dell'obbligo, ovvero sia funzionale ad evitare la sua ripetizione nel futuro e nel caso in cui ciò non determini effetti sfavorevoli nei confronti degli altri dipendenti (Nota INL 4539/2020);

Che, non potendosi, pertanto, ritenere corretto l'oggetto della disposizione impartita dagli accertatori, in quanto riferito ad una condotta ormai esaurita, non protrattasi per l'anno 2022 (la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga "Covid – 19" non è stata prorogata per il 2022) e in quanto pregiudizievole per gli altri dipendenti, perché volto ad ottenere una redistribuzione delle somme "*corresponsione delle differenze economiche spettanti ai lavoratori sospesi*",

DECIDE

di ACCOGLIERE il ricorso, come in epigrafe proposto, per le motivazioni sopra esposte.

Il Direttore dell'Ispettorato Territoriale
(*Dott.ssa Rita Bontempo*)

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 D. Lgs. 7/3/2005 n. 82

Contro il presente decreto non è ammissibile ricorso giudiziario (circ. MLPS n. 16/2010)